



REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI IDONEITA' A FUNZIONARE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. R. 16 APRILE 1980, N. 28/80

(Delibera del Consiglio Comunale n. 218/481 del 13/07/1987, modificato con Delibera della Giunta Municipale n. 711/37 del 12/01/1989 e Delibera del Consiglio Comunale n. 296 del 23/03/1998)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Soggetti -

Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 6 della L.R. 15/76 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 20/80, della L.R. 28/80, della L.R. 36/83, della L. R. 70/84 e della L. R. 72/97.

Le norme del presente Regolamento si applicano alle strutture gestite da Enti pubblici o privati che svolgono, anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale mediante ospitalità, a tempo pieno o a tempo parziale, con particolare riferimento a:

- le residenze sociali protette, altrimenti denominate come residenze sanitarie assistenziali;
- i centri residenziali;
- le residenze sociali assistite;
- i centri diurni

Le Strutture di ospitalità che intendono operare nel territorio del Comune di Firenze devono essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare dal Sindaco con apposito atto autorizzativo.

A tal fine il Sindaco si avvarrà del parere obbligatorio della Commissione di cui agli artt. 27 e 28";

Art. 2 - Autorizzazione al funzionamento -

Per ottenere l'autorizzazione a porre in esercizio, ampliare, ristrutturare, trasferire una delle strutture di cui all'art. 1 del presente Regolamento il legale rappresentante della struttura deve indirizzare al Sindaco apposita domanda corredata da:

- atto relativo alla natura giuridica (copia dell'atto di costituzione dello Statuto, dichiarazione sostitutiva);
- dotazione organica effettiva e disponibile del personale, con indicazione delle qualifiche, funzioni e articolazione degli orari di servizio;
- numero degli utenti previsti, suddivisi fra residenti e ospiti tempo parziale;
- indicazione della sede e dell'ubicazione della struttura;
- planimetria dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi con indicazione della destinazione di ciascun locale;

- copia dell'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco in materia di adempimento delle norme relative alla prevenzione degli incendi, ed agli strumenti, mezzi di segnalazione e di estinzione degli stessi;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici Provinciali del Genio Civile;
- certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal Sindaco del Comune dove la struttura ha sede, subordinatamente alla attestazione della conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza (D.P.R. 27.4.55, n. 547) o buona tecnica (Leggi 1.3.68 n. 186 e norme C.E.I.) ed alla attestazione della avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 547/56 alla valutazione della idoneità degli ambienti ai sensi del D.P.R. 303/56;
- regolamento interno di funzionamento;
- tabella dietetica approvata dai servizi competenti della U.S.L.;
- indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività;
- codice fiscale del richiedente.

Nella domanda deve essere indicato se la struttura intende funzionare come residenza sociale assistita o come residenza sociale protetta.

Le strutture miste che intendono accogliere ospiti autosufficienti e non autosufficienti devono indicare il numero dei posti letto da destinare a ciascuna delle due tipologie di utenti.

Per le strutture preesistenti potrà essere consentito il mantenimento di una recettività maggiore a 80 posti purché con una articolazione organizzativa di servizi e di personale che determini una parziale autonomia ai nuclei, per un massimo di 80 posti letto, nell'ambito della residenza stessa.

Nella domanda deve essere anche indicato il numero degli utenti a tempo parziale che la struttura intende ospitare.

Ove trattasi di nuove strutture l'ambito territoriale di funzionamento e la capienza complessiva devono tenere conto altresì di quanto previsto dal piano regionale dei servizi sociosanitari "Progetto obiettivo anziani".

L'autorizzazione a funzionare viene concessa sulla base del parere obbligatorio della Commissione di cui agli artt. 27 e 28 e può venire sospesa o revocata nel caso in cui si verificassero situazioni in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento o comunque venissero meno i requisiti essenziali per la concessione dell'autorizzazione.

Art. 3 - Strutture già in funzione -

Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento le strutture di ospitalità già funzionanti e che si configurano di fatto come Centri Residenziali per anziani e inabili, come residenze sociali protette e come residenze miste, devono presentare domanda con le formalità previste dall'articolo precedente per ottenere il riconoscimento di idoneità a funzionare. La documentazione tecnica da allegare non deve essere inferiore ai tre mesi.

In mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l'Istituto interessato è tenuto a presentare un programma di adeguamento in base al quale la Commissione di cui agli artt. 27 e 28 esprime il proprio parere obbligatorio in ordine alla ammissibilità della richiesta di autorizzazione a funzionare.

Detto programma di adeguamento dovrà essere formalmente sottoscritto dal Responsabile legale della struttura e dovrà contenere, oltre che la natura delle trasformazioni che si propongono, anche i tempi ed i modi per la progressiva attuazione delle medesime e, quando è il caso, l'adattamento della struttura alle norme delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui ai commi precedenti, il Sindaco può rilasciare l'autorizzazione a funzionare sulla base del parere della Commissione di cui agli artt. 27 e 28, stabilendo i contenuti del programma di adeguamento che si ritiene dovrà essere attuata, nonché i termini di esecuzione del medesimo.

L'autorizzazione provvisoria viene sospesa o revocata dal Sindaco a seguito di verifica di inadempienza rispetto ai programmi di adeguamento assunti dall'Ente gestore della struttura e ritenuti rispondenti alle finalità del presente Regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Notifiche alle UU.SS.LL -

Alle UU.SS.LL., nelle quali sono ubicate le strutture interessate ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti, saranno partecipati formalmente tutti gli atti assunti dall'Amministrazione Comunale riguardanti le strutture medesime.

Art. 5 - Regolamento interno -

Tutte le strutture di ospitalità devono avere un proprio regolamento interno di funzionamento, che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente normativa.

Il regolamento interno, fra l'altro, deve contenere:

- le finalità e le caratteristiche della struttura;
- le norme particolareggiate riguardo alla vita comunitaria;
- le modalità di ammissione e dimissione;
- i servizi forniti agli ospiti;
- le modalità di corresponsione della retta;
- la durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
- gli orari dei pasti e del rientro serale;
- i criteri di organizzazione delle attività ricreative;
- i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti di cui all'articolo seguente.

Art. 6 - Partecipazione -

Deve essere favorita e promossa la partecipazione degli utenti alla organizzazione ed alla verifica del buon funzionamento della struttura.

In ogni struttura di ospitalità deve essere prevista la presenza di un organismo di rappresentanza degli ospiti, eletto democraticamente in seno agli ospiti della struttura stessa.

L'organismo di rappresentanza realizza la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria (orario, menù giornaliero, etc.) fornisce alla direzione suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi, mantiene rapporti coi servizi socio sanitari distrettuali, l'associazionismo ed il volontariato.

Le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza si riunisce almeno una volta ogni bimestre e di ogni seduta viene compilato il verbale.

Art. 7 - Documentazione -

Le strutture di ospitalità devono tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria.

In particolare la documentazione deve comprendere:

- registro delle presenze degli ospiti;
- registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro;
- tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale-pranzo, approvata dal Responsabile del servizio di Igiene pubblica e del Territorio dell'U.S.L.;
- cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
- ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico sanitaria;
- registro delle terapie individuali;
- quaderno per le annotazioni giornalieri salienti per ciascun ospite, utile per le consegne fra gli operatori;
- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'U.S.L. dove ha sede la struttura.

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

Art. 8 - Modalità di fruizione del servizio -

Le strutture devono:

- riservare di norma l'ospitalità a persone residenti nel Comune di Firenze;
- funzionare anche come centri diurni al fine di evitare l'allontanamento degli anziani dal proprio nucleo familiare per motivi strettamente assistenziali.

Le ammissioni, dimissioni e trasferimenti di persone per le quali vi sia impegno di spesa da parte di un Ente pubblico, relativamente alle rette di ospitalità, devono essere adeguatamente programmate e comunque concordate con il Servizio Sociale operante nella zona di residenza dell'interessato, al fine di verificare:

- per l'ammissione, che il bisogno non possa essere sostenuto da risposte alternative al ricovero;
- per le dimissioni e trasferimenti, che questi siano determinati nell'interesse dell'utente;
- nelle strutture la modifica dello stato degli ospiti da autosufficienti a non autosufficienti deve essere diagnosticato dai servizi sanitari dell'U.S.L. in cui è ubicata la struttura stessa, non oltre 7 giorni dalla data di segnalazione.

Art. 9 - Rette -

La retta deve essere onnicomprensiva e deve garantire tutte le prestazioni previste dal presente Regolamento.

Possono essere previste rette differenziate in relazione allo stato di autosufficienza e di non autosufficienza degli ospiti sia residenti che a tempo parziale.

Gli importi delle rette devono essere comunicati annualmente all'Assessorato alla Sicurezza Sociale del Comune di Firenze entro il 30 gennaio e non possono subire modificazioni nel corso dell'anno stesso.

TITOLO II UBICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Art. 10 - Ubicazione -

Le strutture di ospitalità, fatte salve le strutture esistenti e funzionanti, devono essere ubicate nei luoghi più vitali della città in cui si realizza un intenso scambio sociale o nelle immediate vicinanze ed essere facilmente raggiungibile con mezzi pubblici in modo da consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici ed al territorio per realizzare un rapporto di sostegno e collaborazione con la struttura.

Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni, adibiti a verde.

Nel caso di nuove edificazioni e ristrutturazioni, laddove è consentito in rapporto alla normativa in materia di tutela ambientale, le strutture devono essere dotate di balconi e verande di dimensioni tali che consentano l'accesso e la fruibilità da parte dei soggetti portatori di handicaps.

Art. 11 - Barriere architettoniche -

Gli edifici, le attrezzature igienico-sanitarie e gli arredi devono essere conformi al dettato della L. n. 13 del 9.1.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici privati", dal D. M. n. 236 del 14.6.1989 di approvazione delle prescrizioni tecniche contenute nella L. n. 13/89, art. 1 - punto 2, e dal D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 e tenere conto delle esigenze particolari e delle limitazioni fisiche e psicologiche di anziani ed invalidi, nei limiti dei vincoli imposti dal regolamento edilizio e delle Belle Arti.

Al fine di evitare scadimenti nella funzionalità ed estetica della struttura medesima deve essere curata in modo particolare la manutenzione dell'edificio";

Art. 12 - Caratteristiche tecniche e di arredamento -

Le strutture residenziali per quanto riguarda l'articolazione tipologica, i requisiti strutturali e gli arredi, devono fare riferimento oltre che a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e regolamentari edilizi comunali e dalla normativa di cui all'art. 11, alle indicazioni minime sotto specificate:

RESIDENZE SOCIALI ASSISTITE:

- A - Le strutture di nuovo impianto possono essere articolate in più nuclei alloggio dotati di servizi generali e di spazi comunitari di relazione.

Il nucleo alloggio deve avere una capacità recettiva di 10-12 persone al massimo e deve essere composto da:

- camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato che può anche essere articolato in spazi differenziati tra zone wc e zona bagno; i relativi apparecchi sanitari e le attrezzature devono tenere conto delle esigenze dell'utenza (art. 11);
 - uno spazio soggiorno che consenta anche la fruizione del pranzo ad alcuni ospiti;
 - un punto cottura;
 - un piccolo spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali.
- B - Per le strutture già esistenti, ove non sia possibile realizzare quanto indicato nel punto A, devono essere previste camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato (di cui al comma precedente).

Stanze a tre o quattro letti possono essere previste quando non vi sia altra possibilità di ristrutturazione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare al singolo ospite le migliori condizioni di privacy ed autonomia.

Nei casi di ristrutturazione nei quali non sia possibile dotare le camere da letto di un locale attrezzato con servizio igienico adeguato, queste devono avere almeno un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato dell'art. 11.

In tal caso deve essere prevista la dotazione minima di un servizio igienico adeguato ogni due camere, in rapporto comunque di un numero massimo di 4 ospiti.

La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici, è la seguente:

per difetto

- camera a 1 letto mq 12 mq 9,60
- camera a due letti mq 18 mq 14,40
- camera a 3 letti mq 26 mq 20,80
- camera a 4 letti mq 32 mq 25,60

La superficie totale utile funzionale della struttura è fissata in mq 32 per ospite.

In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l'autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell'ambiente.

Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente familiare confortevole, garantendone una agevole manutenzione igienica.

I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (ex Residenze Protette)

- A-Le Strutture di nuova realizzazione che possono essere organizzate in nuclei che devono attenersi a quanto specificatamente descritto nel D.P.R. 14.1.1997 - Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le Strutture che erogano prestazioni di ricovero, a ciclo continuativo e/o diurno - , secondo quanto di seguito indicato:

Area destinata alla residenzialità:

- camere da 1, 2, 3, 4, letti; all'interno di ogni camera deve essere garantita la privacy di ogni singolo ospite e l'accesso ed il movimento di carrozzine;
- servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza;
- ambulatorio-medicheria;
- locale controllo personale con servizi igienici annessi;
- cucina attrezzata;
- spazi soggiorno/gioco-TV/spazio collettivo;
- armadi per biancheria pulita;
- locale deposito biancheria sporca;
- locale per vuotatoio e lavapadelle;
- locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, ecc.;
- attrezzature particolarmente adattate ad ospiti non deambulanti e non autosufficienti. (letti, materassi e cuscini antidecubito, etc).

Area destinata alla valutazione e alle terapie:

- locali e attrezzature per prestazioni ambulatoriali e per valutazioni specifiche;

area destinata all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione;

- locali e palestra con attrezzature per le specifiche attività riabilitative previste.

Area di socializzazione:

- angolo bar;
- sale e soggiorni polivalenti;
- locale per servizi all'ospite;
- servizi igienici.

Aree generali di supporto:

- ingresso con portineria, posta e telefono;
- uffici amministrativi;
- cucina, dispensa e locali accessori (se non appaltate all'esterno);
- lavanderia e stireria (se non appaltate all'esterno);
- magazzini;
- camera ardente;
- depositi pulito e sporco.

Considerato però che il D.P.R. sopracitato non dà alcuna indicazione relativa agli standards dimensionali delle camere e/o nuclei alloggio, né sulla superficie totale della struttura per ospite,

contrariamente a quanto definito dal precedente D.P.C.M. 22.12.1989, , si rende necessario richiamare gli standards dimensionali cui riferirsi e che sono determinati nelle misure che seguono:

per gli alloggi:

- mq. 28 per una persona,
- mq. 38 per 2 persone;
- mq. 52 per 3 persone

per le camere (bagno escluso):

- mq. 12 per una persona
- mq. 18 per 2 persone;
- mq. 26 per 3 persone,
- mq. 32 per 4 persone

la superficie totale utile funzionale minima della Struttura è fissata in mq. 40 per ospite;

- B - Per le strutture già esistenti, unicamente come Residenze per anziani o disabili adulti, già autorizzate e funzionanti all'entrata in vigore del presente Regolamento, ove non sia oggettivamente possibile adeguare la Struttura alla articolazione in nuclei ed alla tipologia prevista per le RSA, devono essere previste camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato.

Stanze a tre o quattro letti possono essere previste quando sia comprovata l'impossibilità di ristrutturazione analogamente nei casi in cui non sia possibile dotare le camere da letto di un locale

attrezzato con proprio servizio igienico adeguato, le stesse devono avere almeno un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato dell'art. 11, mentre un servizio igienico adeguato dovrà essere previsto ogni due camere, in rapporto comunque di un numero massimo di 4 ospiti.

La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici, è la seguente:

Per difetto

- camera a 1 letto mq 12 mq 9,60
- camera a 2 letti mq 18 mq 14,40
- camera a 3 letti mq 26 mq 20,80
- camera a 4 letti mq 32 mq 25,60

La superficie totale utile funzionale minima della struttura è fissata in mq 32 per ospite.

In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l'autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell'ambiente.

Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente familiare confortevole, garantendone una agevole manutenzione igienica.

I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.

Tutte le strutture dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi e a quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 13 - Stanze da letto -

Le stanze da letto devono essere arredate con mobili funzionali in relazione ai bisogni ed alle caratteristiche degli ospiti e all'articolazione tipologica della struttura.

L'arredo deve essere costituito da:

- uno o più letti appoggiati alla parete dalla sola parte della testata e separati fra loro in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso al letto da parte di utenti in carrozzina;
- tavolini da notte (uno per ciascun ospite);
- armadio degli effetti personali (almeno un'anta ed una cassetiera per ciascun ospite);
- un tavolo scrittoio;
- sedie (una per ciascun ospite) fornite di braccioli;
- poltroncine fornite di braccioli adeguate come quantità al numero e alle esigenze degli ospiti;
- complementi di arredo e accessori necessari.

Di norma è data facoltà all'ospite di personalizzare lo spazio individuale arredandolo, almeno in parte, con mobili propri.

Per le nuove strutture deve essere previsto un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni camera.

Per l'esistente, come minimo, deve essere previsto un impianto di ricezione e chiamata per ogni piano.

Devono essere altresì predisposti per ciascun letto e ciascun servizio igienico impianti adeguati per la comunicazione e/o la chiamata interna.

Art. 14 - Servizi generali e spazi comunitari -

In tutte le strutture, inoltre, tenendo conto delle indicazioni generali di cui all'art. 11 devono essere previsti:

- un locale attrezzato per il bagno assistito situato in ogni piano in cui vi siano stanze da letto oppure, in alternativa, un locale dello stesso tipo ogni 30 posti letto;
- uno o più locali, dotati di servizi igienici da destinare a brevi degenze per situazioni di malattia il cui trattamento, pur non richiedendo il ricovero ospedaliero, renda opportuno il temporaneo allontanamento dalla camera comune;
- un locale da adibire ad ambulatorio medico dotato di lavandino, attrezzato con armadio farmaceutico, schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti, lettino da visita, scrivania, bilancia pesa-persona con statimetro e quanto altro necessario oltre al materiale sanitario per visita medica;
- spazi destinati a sale di riunione e di soggiorno tali da costituire un complesso ben organizzato, preferibilmente suddivisibile in più locali con funzioni diverse, di dimensioni e arredamento tali da risultare accoglienti e da favorire la lettura, la conversazione, l'ascolto di programmi radiofonici e televisivi, i giochi, il soddisfacimento di hobbies, le attività di tempo libero e di animazione in genere. Tali locali per l'eventuale uso anche da parte di esterni devono rispondere alle relative norme di legge. Nel caso di ristrutturazioni quando ciò non sia consentito, deve essere prevista almeno una sala di soggiorno per ogni piano, distinta dalla sala da pranzo;
- sale da pranzo di superficie non inferiore a mq. 1,50 per commensale e con un massimo di 40 posti per ciascuna, arredate con tavoli a due e quattro posti;
- un numero adeguato di servizi igienici nelle immediate vicinanze dei locali comunitari;
- locali adeguati e debitamente attrezzati, nel rispetto delle norme vigenti, per organizzare il servizio di cucina e dispensa;
- locali spogliatoio debitamente attrezzati con armadietti e servizi igienici, in numero sufficienti, riservati al personale;
- locale guardaroba con annesso altro ambiente attrezzato con lavatrici per il lavaggio di indumenti personali;
- un locale per ufficio per le attività relative all'amministrazione e gestione della struttura.

Art. 15 - Spazi esterni attrezzati -

Lo spazio esterno di cui la struttura dispone deve essere facilmente accessibile e adeguatamente attrezzato per gli ospiti, i loro familiari ed amici; si auspica l'apertura degli spazi stessi della struttura per iniziative di interesse degli anziani.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA

Art. 16 - Prestazioni -

La strutture devono garantire agli ospiti i seguenti servizi:

- unità di alloggio ed uso delle stanze comunitarie;
- riscaldamento e fornitura d'acqua calda;
- disponibilità di impianti di comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 13;
- vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal Responsabile del servizio di Igiene pubblica e del territorio della U.S.L. e con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;
- manutenzione e lavaggio biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, etc.), biancheria e vestiario personale;
- assistenza generica ed attività di animazione; per le residenze protette inoltre devono essere garantite assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e per l'igiene personale;
- pedicure, parrucchiere per uomo e donna almeno nelle residenze protette;
- agli ospiti a tempo parziale:
 - riscaldamento e fornitura acqua calda;
 - almeno un pasto giornaliero;
 - assistenza generica ed attività di animazione; per le residenze protette devono inoltre essere garantite assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito, materiale sanitario e per l'igiene personale (durante le ore di permanenza nella struttura).

Art. 17 - Organizzazione della vita comunitaria -

Le strutture al fine di garantire il benessere psicofisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti devono:

- offrire un ambiente il più familiare possibile, favorire l'attivazione sia fisica che psicologica degli ospiti, e consentire loro di continuare le proprie abitudini di vita, pur all'interno e nei limiti di quanto consentito dalla vita comunitaria, rimanendo collegati al proprio contesto familiare e sociale;
- garantire all'ospite la massima libertà, salvo i limiti imposti dallo stato di salute.

L'ospite deve essere libero di organizzare la propria giornata; di entrare, uscire, ricevere visite, frequentare liberamente gli spazi comunitari e accedere alla propria camera in qualsiasi ora del giorno evitando solo di arrecare disturbo agli altri ospiti, specie nelle ore di riposo, e fatto salvo il rispetto dell'orario dei pasti e del rientro serale;

- prevedere programmi e relative attrezzature per le attività ricreative ed occupazionali, rispondenti agli interessi degli ospiti, organizzate con la consulenza e l'opera di personale qualificato, avvalendosi anche della collaborazione dei servizi socio-sanitari distrettuali, delle associazioni ricreative, culturali e di volontariato in genere, che operano nella zona;
- assicurare interventi specifici di mantenimento e recupero attraverso prestazioni di riattivazione funzionale per le residenze protette;
- regolare gli orari di vita interna della comunità in modo tale da favorire tutte quelle iniziative e quei rapporti con l'ambiente esterno che contribuiscano a rompere lo stato di isolamento psicologico e materiale degli ospiti;
- adoperarsi, anche in collaborazione col servizio sociale del territorio, affinché gli ospiti mantengano significativi rapporti con familiari, parenti e amici favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;

- prevedere momenti ed occasioni di partecipazione degli ospiti alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza e sociali in genere, che vengono attuate nella zona, nonché facilitazioni per l'accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici del territorio;
- a favorire l'uso dei locali della struttura per iniziative, di interesse per gli ospiti, promosse da Enti ed organizzazioni del territorio.

TITOLO IV TUTELA DELLA SALUTE

Art. 18 - Rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale -

Gli ospiti delle strutture usufruiscono liberamente delle organizzazioni previste da Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari.

Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici liberamente scelti dagli stessi. A tal fine le strutture di ospitalità devono mettere a disposizione dei medici di fiducia degli ospiti il proprio ambulatorio.

Le strutture protette devono promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell'U.S.L. per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare tale rapporto, le strutture devono assicurare le attrezzature ed il personale con competenza specifica per l'attivazione funzionale degli ospiti, di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 19 - Adempimenti connessi alla tutela della salute -

Le residenze assistite e protette devono:

- predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, "programmi individuali" con caratteri preventivi, o riabilitativi per le protette, da verificare periodicamente;
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- interessarsi perché gli ospiti seguano le diete prescritte dal medico;
- di avvisare i parenti in caso di pericolo di vita o di grave infermità.

Le residenze protette sono tenute inoltre a:

- prestare all'ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico;
- fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge.

Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all'art. 7.

TITOLO V PERSONALE

Art. 20 - Responsabile della struttura -

Tutte le strutture di ospitalità devono avere un responsabile.

Questi è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività, ed assicurare il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza ed attivazione che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.

Risponde del proprio operato all'organo di amministrazione della struttura stessa.

Art. 21 - Personale assistenza diretta -

Il personale di assistenza diretta aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psichiche, salvaguardando la costante igiene personale degli ospiti ed osservando in ogni caso i principi dell'attivazione; esplica il servizio di pulizia nelle camere e nei locali destinati agli ospiti.

Il personale utilizzato per l'assistenza diretta agli ospiti deve avere una qualificazione professionale e mansioni almeno pari a quelle di addetto ai servizi socio-assistenziali, di cui alle piante organiche comunali, o di ausiliario socio-sanitario specializzato del ruolo sanitario regionale.

Gli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia ed agli altri servizi generali non sono compresi nel personale di assistenza diretta.

Art. 22 - Personale assistenza diretta nelle residenze assistite -

Le residenze assistite, oltre il personale necessario ad assicurare i servizi generali, devono essere dotate di personale addetto alla assistenza diretta in numero comunque non inferiore ad un operatore ogni 10 ospiti.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore ogni 50 posti.

Art. 23 - Personale assistenza diretta nelle residenze protette -

In attuazione all'art. 6 della L.R. 28/80 le residenze sociali protette devono prevedere nel proprio organico una unità di personale fra quello di assistenza diretta ed infermieristico, per ogni due ospiti, al fine di garantire una presenza di personale sufficiente nell'intero arco delle 24 ore.

Art. 24 - Personale di socializzazione -

Le strutture devono prevedere figure con funzione di educatore con il compito di attivare ed utilizzare le risorse interne ed esterne per la realizzazione dei programmi di attività ricreativa ed occupazionale previsti dall'art. 17 del presente Regolamento in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 ospiti.

Nelle strutture con ricettività inferiore a 40 ospiti la funzione potrà essere svolta anche mediante rapporto di collaborazione formalizzato con le Associazioni di volontariato.

Art. 25 - Tessere sanitarie -

Il personale di assistenza diretta, il personale infermieristico, il personale di cucina, lavanderia e pulizia deve essere in possesso della tessera sanitaria.

Art. 26 - Convenzioni -

Se il Comune intende avvalersi per i propri assistiti di una struttura deve stipulare con la medesima una convenzione nella quale verranno indicate le rette di ricovero e le modalità di adeguamento delle stesse.

Le predette convenzioni e le relative rette valgono nei confronti di ciascuna U.S.L. che dispone il ricovero.

Art. 27 - Commissione per i pareri obbligatori e per l'attività di vigilanza e controllo -

Ai fini dell'espressione del parere obbligatorio di cui agli articoli precedenti e per l'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, l'Amministrazione Comunale utilizza una apposita Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Comunale e composta da personale in servizio presso le UU.SS.LL. del Comune e specificatamente:

- il Responsabile di un Servizio di Assistenza Sociale;
- il Responsabile di un'Unità Operativa di servizio sociale professionale;
- il Responsabile di un'Unità Operativa di ospitalità e socializzazione;
- il Responsabile di un servizio di Igiene pubblica e del Territorio;
- il Responsabile di un Servizio Amministrativo contabile e patrimoniale.

Art. 28 - Procedure per l'espressione del parere obbligatorio di cui all'art. 1 -

La Commissione di cui all'art. 27, esaminata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione a funzionare di cui all'art. 2 ed effettuati i necessari sopralluoghi, può, se lo ritiene opportuno, indicare le misure da approntare per adeguare le strutture interessate ai requisiti previsti dal Regolamento.

Il parere espresso dalla Commissione sulla base dell'esame complessivo delle condizioni di fatto e dell'eventuale programma di adeguamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento viene inviato al Sindaco ai fini dei provvedimenti autorizzativi di competenza dello stesso.

Art. 29 - Attività di vigilanza e controllo -

Ai fini della periodica verifica in merito al regolare rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte delle strutture operanti nel territorio del Comune di Firenze, la Commissione di cui agli artt. 27, 28 effettua sopralluoghi con frequenza almeno annuale e redige una relazione scritta, sulla funzionalità della struttura visitata, da presentare all'Assessore alla Sicurezza Sociale del Comune. Ai sopralluoghi della Commissione sono invitati a prendere parte i rappresentanti delle associazioni di categoria (U.N.E.B.A. e F.I.R.A.S.) a titolo consultivo.

Per la svolgimento delle proprie attività la Commissione sarà integrata, di volta in volta, da due persone del Distretto Socio-saniatrio dove ha sede la struttura: un medico di base ed un assistente sociale.

Nel caso emergano difformità delle strutture di ospitalità rispetto ai requisiti richiesti o gravi inadempienze nella gestione delle strutture stesse, il Sindaco, su parere della Commissione sopra indicata, notificherà alla struttura interessata i provvedimenti formali.

Può inoltre proporre la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 30 - Norme di rinvio -

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dallo Stato e dalla Regione Toscana.